

PARERE 131/09/11 DEL 5-8-2009

Oggetto: Enti sottoposti a vigilanza della Regione Siciliana- Bilanci e conti consuntivi

Esercizio del potere di controllo e vigilanza – limiti.

Il potere di controllo nei confronti di un ente vigilato non può spingersi a limitarne ingiustificatamente l'autonomia e va esercitato nei limiti e nei casi previsti dalle disposizioni che lo disciplinano nelle singole fattispecie. L'invio di funzionari in sostituzione dei revisori titolari si sostanzierebbe in un controllo sostitutivo che, sia che riguardi l'adozione di singoli atti omessi ovvero la sostituzione di organi per mancato o cattivo funzionamento degli stessi, presupporrebbe comunque una diffida ad adempiere e la constatazione dell'inerzia dell'ente.

VOCE: ENTI REGIONALI

RIF. NORM. L.R. 30-4-1991, N. 10, ART. 17, comma 3